

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Michele Morone, Componenti; dall'avv. Giancarlo Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 28 gennaio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI STEFANO TOGNOZZI, BRUNERO POGGESI, FABRIZIO ALUNNI, CARLO BATTINI, MICHELE VIDETTA, BERNARDO FARRUGGIO, ANDREA FAILLI E DELLE SOCIETA' CUOIOVALDARNO RFC Srl (già Cuoiopelli Cappiano R. Srl), ASC FIGLINE Srl E AC SANGIOVANNESE 1927 SpA (nota n. 3129/1320pf08-09/AM/ma del 2.12.2009).

Con provvedimento del 2.12.2009 il Procuratore Federale Vicario ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) i sigg. Tognozzi, Poggese ed Alunni per avere, in violazione dell'art. 1, co. 1, CGS in relazione all'art. 8 co. 2 del regolamento dell'elenco speciale dei Direttori Sportivi, svolto funzioni di Direttore sportivo senza aver conseguito la relativa abilitazione e senza essere iscritti nell'apposito elenco speciale;

2) i sigg. Battini, Videtta, Farruggio e Failli per essersi, nella qualità di Presidenti e legali rappresentanti rispettivamente della Soc. Cuoiovaldarno Srl, della Soc. ASC Figline Srl e della Soc. AC Sangiovese 1927 SpA, avvalsi (in violazione dell'art. 1 co. 1 e dell'art. 10 co. 1 e 2 del CGS in relazione all'art. 8 co. 1 del Regolamento dell'elenco speciale dei Direttori Sportivi) per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Sportivo dei soggetti, indicati al precedente n. 1, privi della prescritta abilitazione;

3) le Società in epigrafe a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 co.1 e 2 del CGS per le violazioni ascritte ai tesserati.

A sostegno dell'adottato deferimento la Procura allegava le audizioni dei sigg. Tognozzi, Poggese, Alunni e del dirigente accompagnatore del Figline, Basi Maurizio; e depositava stampa dei siti web delle società deferite nonché articoli giornalistici che avrebbero confermato “ la ipotesi della violazione denunciata“ con l'esposto anonimo che aveva dato il via alle indagini.

Dei soggetti deferiti depositavano memoria difensiva la Soc. AC Sangiovese, il sig. Failli ed il sig. Alunni.

All'inizio della riunione odierna, i Sigg.ri Poggese, Farruggio, Failli e Alunni e le Soc. Figline e Sangiovese, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sigg.ri Poggese, Farruggio, Failli e Alunni e le Soc. Figline e Sangiovese hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS:

- (“pena base per il Poggese inibizione per anni 1 e ammenda € 3.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 8 di inibizione e ammenda € 2.000,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS a mesi 4 di inibizione e ammenda € 600,00”);

- (“pena base per il Farruggio inibizione per mesi 6 e ammenda € 3.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 di inibizione e ammenda € 2.000,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS a mesi 2 di inibizione e ammenda € 1.000,00”);
- (“pena base per il Failli inibizione per mesi 6 e ammenda € 3.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 di inibizione e ammenda € 2.000,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS a mesi 2 di inibizione e ammenda € 1.000,00”);
- (“pena base per l’Alunni inibizione per mesi 6 e ammenda € 1.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 di inibizione e ammenda € 600,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS a mesi 2 di inibizione e ammenda € 300,00”);
- (“pena base per la Soc. ASC Figline Srl pena base ammenda di € 5.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad € 3.500,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS all’ammenda di € 1.600,00”);
- (“pena base per la Soc. AC Sangiovese 1927 SpA pena base ammenda di € 5.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad € 3.500,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS all’ammenda di € 1.600,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La CDN dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- al sig. Brunero Poggesi inibizione per mesi 4 ed ammenda € 600,00 (seicento/00);
 - al Sig. Bernardo Farruggio inibizione per mesi 2 ed ammenda € 1.000,00 (mille/00);
 - al Sig. Andrea Failli inibizione per mesi 2 ed ammenda € 1.000,00 (mille/00);
 - al Sig. Fabrizio Alunni inibizione per mesi 2 ed ammenda € 300,00 (trecento/00);
 - alla Società ASC Figline Srl l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00);
 - alla Società AC Sangiovese 1927 SpA l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00).
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Per quanto invece attiene la Soc. Cuoiovaldarno, il sig. Tognozzi ed i sigg.ri Battini e Videtta all’udienza odierna il rappresentante della Procura Federale chiedeva che venissero comminate le seguenti sanzioni:

- A) al sig. Tognozzi inibizione per mesi sei ed ammenda € 1.000,00;
- B) al sig. Battini inibizione per mesi sei ed ammenda di € 3.000,00;
- C) al sig. Videtta inibizione per mesi sei ed ammenda di € 3.000,00;
- D) alla Soc. Cuoiovaldarno RFC Srl l’ammenda di € 5.000,00.

Sembra alla Commissione che le violazioni, così come contestate dalla Procura, siano sufficientemente provate.

Ed invero, posto che (come si evince dalla comunicazione in atti a firma del segretario della Commissione Direttori Sportivi) il sig. Tognozzi non è inserito nell'elenco dei Direttori Sportivi, va evidenziato che Stefano Tognozzi, il cui nominativo risulta inserito alla voce "Direttore Sportivo" nella pagina web della società Cuoioielli Cappiano ascoltato il 3.7.2009, ha dichiarato di svolgere, per conto della Società di cui sopra incarico di direttore sportivo.

Per quanto attiene la Soc. Cuoiovaldarno, il sig. Tognozzi ed i legali rappresentanti Battini e Videtta è palese la violazione, da parte di chi ha svolto impropriamente funzioni di Direttore Sportivo, dell'art. 1 del CGS per inosservanza di norme federali e precisamente del Regolamento dei Direttori Sportivi. Dal canto loro i Presidenti di Società, pur avendo il preciso dovere quantomeno di verificare che il personale esercente attività nell'interesse della Società da loro diretta avesse titolo per regolarmente svolgere le attività stesse, ciò non hanno fatto, giovandosi in tal modo di Direttori sportivi non in regola. Sussiste quindi la violazione del citato art. 1 ed, in aggiunta, dell'art. 10 CGS per aver utilizzato soggetti non autorizzati, in tal modo contravvenendo a precise disposizioni federali. Equo appare applicare al facente funzioni di D.S. la sanzione di mesi sei di inibizione: ed ai Presidenti, Legali rappresentanti della Società la sanzione di mesi sei di inibizione per ciascuno.

D'altra parte, pure la Società deferita, stante il dettato dell'art. 4 del CGS, non può che rispondere dell'operato sia dei propri rappresentanti legali che del soggetto tesserato.

Corretto appare dunque comminare alla Società la sanzione di € 2.500,00 di ammenda.

P.Q.M.

La Commissione infligge per i fatti su esposti a Stefano Tognozzi, Carlo Battini e Michele Videtta la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; ed alla Società Cuoiovaldarno RFC Srl (matricola 750087) già Cuoioielli Cappiano R. Srl la sanzione di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Valentino Fedeli, Componenti; dall'avv. Giancarlo Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 28 gennaio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI GIUSEPPE RUGGIERI (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. Spezia Calcio 1906 Srl, all'epoca dei fatti) (nota n. 3113/1503pf07-08/SP/ma del 2.12.2009).**

Con atto del 2.12.2009 la Procura Federale ha deferito il sig. Giuseppe Ruggieri, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società Spezia Calcio 1906 Srl, all'epoca dei fatti; per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), par. II, punto 1 lett. d) delle NOIF, per il mancato deposito della reazione contenente il giudizio della società di revisione alla relazione semestrale al 31.12.2007.

Alla riunione odierna, la Procura Federale ha concluso chiedendo per il Ruggieri l'inibizione per mesi due, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il deferito, rimasto assente, omettendo di far pervenire scritti difensivi ha rinunciato a difendersi.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Risulta pacifico che il deferito si sia reso inadempiente all'obbligo sullo stesso gravante in forza dell'art. 85, lett. B), par V, NOIF, concorrendo a corroborare le incolpazioni dirette allo stesso l'assenza di qualsiasi attività difensiva.

L'accertamento dell'omissione contestata comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione della sanzione conformemente alle disposizioni vigenti.

P.Q.M.

Infligge al sig. Giuseppe Ruggieri l'inibizione per mesi 2 (due).

**(132) – APPELLO DEL SIG. CLAUDIO GRADASSI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SSD Hermada) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 63 del 19.11.2009).**

La Procura Federale, con atto del 13 luglio 2009, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il calciatore Claudio Gradassi, unitamente ad altri, contestandogli la violazione degli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 in relazione all'art. 22 comma 8 C.G.S.

Si era accertato che il calciatore Gradassi nel periodo dal 20 aprile 2008 al 22 febbraio 2009 aveva partecipato nella squadra del Real Terracina a 18 gare dal campionato di terza categoria pur essendo in posizione irregolare per non aver egli scontato una giornata di squalifica, che gli era stata comminata dal Giudice Sportivo dapprima con provvedimento pubblicato sul C.U. 76 del 17 aprile 2008 e successivamente con altro provvedimento pubblicato sul C.U. n. 27 del 12 febbraio 2009.

La prima squalifica aveva comportato la irregolare partecipazione del calciatore a 17 gare di quelle contestate; la seconda squalifica aveva comportato la irregolare partecipazione del calciatore alla 18ma gara contestata.

La Commissione Territoriale, con decisione del 19 novembre 2009, accoglieva il deferimento del calciatore e per l'effetto lo squalificava per mesi 3, recependo sul punto la richiesta sanzionatoria dell'Organo requirente.

Avverso tale provvedimento propone rituale ricorso il calciatore Claudio Gradassi, il quale censura l'impugnata decisione limitatamente alla sanzione inflitta, ritenuta incongrua ed eccessiva, con conseguente riduzione della stessa nella misura minima prevista, che, secondo l'assunto del ricorrente, sarebbe stata applicata in casi analoghi.

All'udienza odierna è comparso la sola Procura Federale, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

Il ricorso è infondato.

Evidenziato infatti che il calciatore partecipò a 17 gare di campionato senza avere scontato la squalifica che gli era stata inflitta il 17 aprile 2008 e ad una ulteriore gara, la 18 ma, senza avere scontato la squalifica che gli era stata inflitta il 12 febbraio 2009, non può revocarsi in dubbio che il ricorso non ha introdotto elementi tali da indurre questa Commissione al riesame della sanzione comminata, atteso che la buona fede eccepita dal ricorrente ed il fatto che egli partecipi ad attività dilettantistica non costituiscono giusti motivi di ricorso.

La decisione di primo grado deve essere pertanto confermata

P.Q.M

respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.

**(107) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PROVVEDERE NEI CONTRONTI DEI PRESIDENTI: FRANCO MAUTINO (USD Agliè), MAESTRINI NICOLA (ACD Arnuzzese), FRANCO BARGELLINI (AC Bajo Dora), PIERGIUSEPPE FERRAROTTI (USD Bianzè), ATTILIO CAMINO (ASD Bussolino Sport), OMAR ENRICO DE REGIBUS (SD Calcio Vogogna), CARLO CALZAVACCA (USD Caresanese), LUCIANO LUNASCO (US Castelnuovo Scrvia), GIANFRANCO DI CEGLIE (ASD Centallo), CLAUDIA PALETTO (AC Cressese), SERGIO DE GREGORIO (AC Edelweiss Giaveno), ELIO BUSCAGLIA (AC Fabbrica), MAURO PIRAZZI (ASD Fomarco), ENRICO DE SORDI (AS Frassineto), ELVIO ACTIS GROSSO (USG Rodallese), FABIO SCESA (ASD Juventus Domo), GIANCARLO D'UGGENTO (AS Moncalieri Calcio), WANDA SAPINO (ASD US Moretta), MASSIMO COSCIA (Pol. Dil. Novi G3), BENIAMINO TOMOLA (ASD Piedimulera), LUIGI ALEMANNO (FCD Real Lentese), FERNANDO REGINATO (ASD Real Sarre), VINCENZO FORLANO (USD Rocchetta Tanaro), GIUSEPPE LAGONA (ASD Olympic Collegno), ANTONIO BELFIORE (USD Saint Pierre), PAOLO LISSANDRO (Tarantasca Calcio), ERCOLE PENT (USD Valsusa VS Calcio), GIANNI COMIZZOLI (US Varalpombiese ASD), EMESSA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. CU n. 32 del 22.10.2009).**

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, con decisione pubblicata nel CU n° 32, il 22 ottobre 2009, in parziale accoglimento del deferimento della Procura Federale, dichiarava il non luogo a provvedere nei confronti dei Presidenti delle Società deferite, il non luogo a provvedere nei confronti della società Olympic Collegno, dichiarava inoltre, le restanti Società deferite responsabili ex art. 4 comma 2 CGS, e per l'effetto condannava le stesse alla sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento), ad esclusione delle società G. Rodallese, Piedimulera, Rocchetta Tanaro, Bajo Dora e Centallo, che venivano sanzionate con l'ammenda di € 1.000,00 (mille), per essersi quest'ultime quanto meno giustificate delle difficoltà incontrate.

Il deferimento di cui sopra si fondava sul fatto che i Presidenti avevano posto in essere la violazione di cui all'art. 1 CGS in relazione all'art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento LND come integrato dalle disposizioni del CU 1/08 LND, come richiamate al cap. A4 lett. f), mentre le Società della violazione di cui all'art. 4 comma 1 CGS.

Avverso la decisione di primo grado, con provvedimento del 29 ottobre 2009 ricorre la Procura Federale, lamentando l'omessa dichiarazione di responsabilità dei Presidenti, la mancata dichiarazione di responsabilità diretta delle Società deferite, oltre al proscioglimento della Società Olympic Collegno.

Alla riunione odierna la Procura Federale, comparando, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Nessuno è comparso per le parti resistenti.

Il ricorso è fondato e va pienamente condiviso sotto ogni punto ed aspetto.

Appare del tutto pacifica e provata per tabulas la responsabilità dei Presidenti delle Società che non hanno iscritto le squadre giovanili, ponendo così in essere la violazione prevista e punita ex art. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n° 1/08 della LND, per come richiamate al capitolo A/4 lett. f), che prevede l'obbligo per le Società di 1ª Categoria di svolgere l'attività giovanile stessa iscrivendo una propria squadra ad uno dei campionati ad hoc indetti; pertanto da quanto sopra argomentato e dedotto consegue l'affermazione della responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 CGS, delle Società, per le violazioni commesse dai loro rispettivi Presidenti.

Per quello che riguarda il proscioglimento della Società Olympic Collegno, la norma prevista e disciplinata dall'art. 20 comma 5 delle NOIF, appare chiara e del tutto calzante al caso in esame, tanto è vero che in caso di fusione, indipendentemente dal fatto che essa produca o meno la nascita di un nuovo soggetto, la Società che risulta dalla fusione stessa o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle Società originarie e, a quella che sorge dalla fusione sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle Società originarie e l'anzianità di affiliazione della Società affiliatasi per prima. Alla luce di quanto previsto dalla predetta norma deve affermarsi la responsabilità della Società Olympic Collegno, per la quale appare congrua la sanzione dell'ammenda nella misura richiesta dal sostituto Procuratore Federale.

P.Q.M.

Ritenuta la responsabilità delle persone in epigrafe già indicate, alla quale consegue la responsabilità diretta delle rispettive Società, accoglie il ricorso, e, per l'effetto, infligge ai Presidenti: Franco MAUTINO (USD Agliè), Nicola MAESTRINI (ACD Arnuzzese), Franco BARGELLINI (AC Bajo Dora), Piergiuseppe FERRAROTTI (USD Bianzè), Attilio CAMINO (ASD Bussolino Sport), Omar Enrico DE REGIBUS (SD Calcio Vogogna), Carlo CALZAVACCA (USD Caresanese), Luciano LUNASCO (US Castelnuovo Scrvia), Gianfranco DI CEGLIE (ASD Centallo), Claudia PALETTO (AC Cressese), Sergio DE GREGORIO (AC Edelweiss Giaveno), Elio BUSCAGLIA (AC Fabbrica), Mauro PIRAZZI (ASD Fomarco), Enrico DE SORDI (AS Frassineto), Elvio ACTIS GROSSO (USG Rodallese), Fabio SCESA (ASD Juventus Domo), Giancarlo D'UGGENTO (AS Moncalieri Calcio), Wanda SAPINO (ASD US Moretta), Massimo COSCIA (Pol. Dil. Novi G3), Beniamino TOMOLA (ASD Piedimulera), Luigi ALEMANNI (FCD Real Lentese), Fernando REGINATO (ASD Real Sarre), Vincenzo FORLANO (USD Rocchetta Tanaro), Giuseppe LAGONA (ASD Olympic Collegno), Antonio BELFIORE (USD Saint Pierre), Paolo LISSANDRO (Tarantasca Calcio), Ercole PENT (USD Valsusa VS Calcio), Gianni COMIZZOLI (US Varalpombiese ASD), l'inibizione per giorni 20 (venti), nonché l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Soc. ASD Olympic Collegno (già Sanremo 72).

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Publicato in Roma il 28 gennaio 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete